

## Il nuovo art.120 T.U.B.: la fine dell'anatocismo?

di Marco Capra - dottore commercialista e revisore legale  
e Roberto Capra - dottore commercialista e revisore legale

*Con la Legge n.147/13, è stato novellato l'art.120 T.U.B., sancendo, secondo taluni, la fine della capitalizzazione degli interessi. In assenza di un provvedimento del C.I.C.R., la novella è rimasta fino a ora lettera morta. Recenti provvedimenti giurisprudenziali hanno smosso le acque.*

### L'impianto normativo dell'anatocismo

In un precedente intervento<sup>1</sup> è stato brevemente tratteggiato il fenomeno anatocistico.

Il termine anatocismo (dal greco *anà* - di nuovo, e *tokòs* - interesse) indica la trasformazione degli interessi scaduti in capitale, che in quanto tale produce, a sua volta, ulteriori interessi: l'anatocismo, ossia il calcolo degli interessi su interessi (c.d. composti), deve essere distinto dall'interesse semplice, ossia quello dovuto quale corrispettivo del godimento che il debitore abbia della disponibilità del capitale per un determinato periodo di tempo.

L'articolo 1283 cod.civ. così disciplina l'anatocismo:

*"In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi."*

Gli istituti di credito hanno sempre ritenuto che gli usi contrari esistessero e che fossero nel senso della capitalizzazione degli interessi trimestrali per la banca, mentre per quelli a favore del cliente la capitalizzazione veniva effettuata, di regola, con cadenza annuale. Tale opinione è stata travolta nel 1999, con il noto *revirement* della Cassazione; a seguito dell'arresto giurisprudenziale<sup>2</sup>, il Legislatore, con l'art.25, co.2 D.Lgs. n.342/99, ha modificato l'art.120 D.Lgs. n.385/93 (Testo Unico Bancario - T.U.B.), introducendo, al comma 2, il principio della eguale cadenza di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi: *"Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in con-*

*to corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori."*<sup>3</sup>.

Il T.U.B., dunque, aveva demandato al C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), la possibilità di introdurre la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito per il correntista, a condizione che sussista l'elemento della reciprocità, cioè che anche gli interessi attivi in favore del cliente venissero capitalizzati con pari periodicità. Il C.I.C.R. ha provveduto con Delibera 9 febbraio 2000:

1. *nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.*
2. *nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.*
3. *Il saldo risultante a séguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica" (art.2).*

È interessante notare che il ridetto art.25, co.2 D.Lgs. n.342/99 (che, appunto, ha modificato l'art.120 T.U.B.) fu accusato di illegittimità costituzionale e che la Corte Costituzionale, con sentenza n.341/07, ritenne infondata la questione, rilevando che l'anatocismo ex art.120 T.U.B. era coerente con il regime vigente in molti Stati dell'Unione Europea, sicché la norma rientrava nel processo di adeguamento per la libera circolazione, anche alla luce della Direttiva del Consiglio 89/646/CEE.

Recentemente, il Legislatore ha rimaneggiato la materia, con interventi tutt'altro che lineari:

- con una prima modifica (recata dall'art.1, co.629 L. n.147/13) - salutata da taluni, con eccessivo

<sup>1</sup> M. Capra, R. Capra ["L'anatocismo e i collegamenti con l'usura"](#) in BVC n.1/15.

<sup>2</sup> E accogliendo le istanze della *lobby* bancaria, preoccupata della ricaduta sui conti economici degli istituti di credito.

<sup>3</sup> L'art.120 T.U.B. è stato modificato nel 2010, senza rilievo per quanto qui interessa.

# VIGILANZA E REVISIONE

ottimismo, come la fine della capitalizzazione degli interessi - viene nuovamente novellato l'art.120, co.2 T.U.B., prevedendo che "2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

- a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
- b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale";
- pochi mesi dopo, con l'art.31 D.L. n.91/14, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" (c.d. misure per la crescita economica), il ridetto art.120 T.U.B. viene nuovamente emendato, con il sostanziale reinserimento dell'abrogato anatocismo;
- in sede di legge di conversione dell'11 agosto 2014, n.116, si è ripristinata la situazione normativa originaria (quella del 2013).

## I problemi aperti dal nuovo art.120 T.U.B.

La Legge n.147/13, è entrata in vigore il 1° gennaio 2014. C'è da chiedersi se il Legislatore abbia sinceramente inteso che, in una manciata di giorni e in piene festività di fine anno, il C.I.C.R. – composto da una decina di Ministri e Autorità<sup>4</sup> - si sarebbe riunito e avrebbe provveduto.

A ogni buon conto, la delibera del C.I.C.R. non è fin qui venuta alla luce.

Così come scritta, la norma ha fin da subito suscitato importanti dubbi; ci si chiede:

- in primo luogo, se il nuovo art.120 T.U.B. sia en-

<sup>4</sup> Secondo il MEF: "Il CICR risulta attualmente composto dai seguenti Ministri: il Ministro dell'Economia e delle Finanze – Presidente; il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; il Ministro dello Sviluppo Economico; il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; il Ministro per le Politiche Europee. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Governatore della Banca d'Italia. In relazione alla trattazione di argomenti attinenti alle rispettive competenze, il Presidente può invitare a prendere parte a singole riunioni del Comitato, a fini consultivi, altri Ministri o i Presidenti di altre Autorità di vigilanza" (cfr. <http://www.mef.gov.it/ministero/comitati/CICR/composizione.html>).

trato in vigore il 1° gennaio 2014 (come, in generale, la L. n.147/13) ovvero se l'applicazione sia legata alla delibera del C.I.C.R.<sup>5</sup>;

- come sia conciliabile la "fine dell'anatocismo" con la citata sentenza della Corte Costituzionale n.341/07, che, invece, ritenne l'anatocismo coerente con il regime vigente in molti Stati dell'Unione Europea;
- se il disposto valga solo per i contratti nuovi oppure anche quelli vecchi (e per questi con quali modalità transitorie);
- se i limiti all'anatocismo riguardino anche i rapporti diversi dai conti correnti (mutui, leasing, etc.), anche considerando che i pagamenti (rate) avvengono con addebito in c/c;
- se il nuovo limite colpisca anche gli interessi a credito del cliente (questione assai rilevante per tutti gli enti con tesoreria attiva: fondi pensione, esattorie, etc.);
- ma soprattutto, come sia decifrabile la nuova norma, che, presa alla lettera, sembrerebbe prevedere una temporanea "capitalizzazione" degli interessi per un solo periodo, dopodiché essi verrebbero (per così dire) "de-capitalizzati" e la loro originaria natura di interessi verrebbe "resuscitata", pure considerando che "questa nuova impostazione, ... nulla dice sulla sorte ulteriore di questi interessi, i quali risulterebbero impagati e difficilmente potrebbero restare insoluti per un tempo indefinito senza qualche conseguenza"<sup>6</sup>.

## Le prime pronunce sul nuovo art.120 T.U.B.

In un contesto normativo tutt'altro che limpido, le prime interpretazioni giurisprudenziali hanno, per un verso, ingenerato entusiasmi, per altro verso, sollevato perplessità.

La Sezione VI civile del Tribunale di Milano ha emesso due ordinanze cautelari (che hanno efficacia immediata ma non "solidissima", non essendo sentenze passibili di passare in giudicato) su ricorso di un'associazione di consumatori<sup>7</sup>:

<sup>5</sup> Si noti che l'art.161, co.5, T.U.B., disponeva, tra le disposizioni transitorie: "Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo".

<sup>6</sup> Così, molto efficacemente, si è espresso Enrico Brugnattelli in un convegno del 5 maggio 2015 presso l'ODCEC di Milano.

<sup>7</sup> Le due ordinanze sono inquadrabili ai sensi dell'art.140, co.8 del Codice del consumo (D.Lgs. n.206/05), che prevede: "I soggetti ... - le associazioni dei consumatori sono legittimati, nei casi ivi previsti, ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al Tribunale: a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c)

# VIGILANZA E REVISIONE

- in data 25 marzo 2015 (Pres. Cosentini, Rel. Brat), nei confronti di una Banca estera operante in Italia;
- in data 3 aprile 2015 (Pres. Cosentini, Rel. Ferrari), nei confronti di una Banca popolare e della consociata italiana di una Banca estera;

optando per l'applicabilità immediata della nuova norma, a prescindere dall'inesistenza della delibera C.I.C.R..

In senso del tutto contrario si è posta l'ordinanza del Tribunale di Cosenza, Sezione I civile (G.I. Granata), del 27 maggio 2015, ove viene ritenuto dubbio che il nuovo divieto di anatocismo sia immediatamente operativo, in mancanza della delibera C.I.C.R. chiamata a stabilirne le modalità applicative.

Mentre il provvedimento cosentino, nella sua brevità, è di semplice lettura, pare utile approfondire le questioni poste dalle ordinanze di Milano.

In primo luogo, come detto, si osserva che il Tribunale ha optato per l'applicabilità immediata della nuova norma. Invero:

- la prima ordinanza sembra sminuire la portata della delibera del C.I.C.R., relegandola ad aspetti marginali *"in ordine alle specifiche tecniche bancarie contabili"*;
- la seconda ordinanza sembra indicare che la

---

*di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui in cui la pubblicità può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate" .... Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669/bis a 669/quaterdecies del Codice di Procedura Civile [che disciplinano i provvedimenti cautelari] ... Fatte salve le norme sulla litispendenza ... e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni ...".* Le ordinanze medesime, proprio perché emesse in base a una procedura prevista nel Codice del consumo, riguarderebbero soltanto i rapporti tra le Banche convenute e i consumatori: è innegabile, però, che avranno una portata più ampia, almeno in via interpretativa.

nuova disciplina devoluta al C.I.C.R. riguarderebbe *"la disciplina sugli interessi in generale"* e non più la capitalizzazione, peraltro escludendo che all'autorità amministrativa possa essere devoluta *"la stessa interpretazione"* della legge.

Gli argomenti hanno destato perplessità.

Di particolare interesse è l'interpretazione *"contabile"* del Tribunale che, in entrambe le ordinanze, ritiene che gli interessi non si capitalizzino nemmeno per un primo periodo - nonostante il tenore della norma (che al punto b) indichi gli interessi periodicamente capitalizzati) - pure con esclusione dal calcolo *"nelle successive operazioni di capitalizzazione"*; in altri termini, il Tribunale sembra cogliere un utilizzo confuso delle parole da parte del Legislatore (si parlerebbe di *"capitalizzati"* per dire *"conteggiati"*, di *"capitalizzazione"* per dire *"conteggio"*).

Sfortunatamente, le due ordinanze non dovevano pronunciarsi sulla sorte successiva degli interessi non capitalizzati e non pagati; ed appunto non si sono pronunciate (se non per un cenno).

Nessuno dei provvedimenti, peraltro, sembra aver considerato l'art.161, co.5 T.U.B., né la sentenza della Corte Costituzionale n.341/07, di cui sopra si è detto. Insomma, a fronte di un intervento normativo di cui, tutto sommato, non si sentiva l'esigenza (la reciprocità nella capitalizzazione era acquisita fin dal 2000), c'è da aspettarsi una nuova impennata del contenzioso.